

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti operativi richiesti dalle Sezioni regionali a seguito dell'entrata in vigore del Dm 406/1998.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni che regolano il nuovo regime d'iscrizione all'Albo, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alle domande d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del Dm in oggetto e non ancora deliberate, nonché in ordine alla procedura da seguire nel caso vengano effettuate richieste di variazione delle iscrizioni deliberate ai sensi del Dm 324/1991.

1. Domande presentate ai sensi del Dm 324/1991.

Il Comitato Nazionale ha deliberato che tali domande devono essere aggiornate al fine di consentire l'iscrizione degli interessati nelle nuove categorie e classi previste e disciplinate dal Dm 406/1998 e a tali fini ha individuato i seguenti criteri:

a) Foglio notizie:

Il foglio notizie a corredo della domanda d'iscrizione presentata ai sensi del Dm 324/91 dovrà essere sostituito con il foglio notizie approvato dal Comitato nazionale con deliberazione prot. n.001/CN/ALBO del 17 dicembre 1998. Restano validi gli intercalari P (scheda rappresentanti legali) e RT (scheda responsabile Tecnico) di cui al Dm 28 marzo 1994, già presentati.

b) Tipologie di rifiuti oggetto dell'attività:

Le tipologie di rifiuti per le quali è stata presentata domanda di iscrizione dovranno essere individuate con il relativo codice CER. Pertanto, l'interessato dovrà presentare una dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68, che attesti la tipologia e il relativo codice CER dei rifiuti indicati nelle perizie sui mezzi di trasporto o nelle autorizzazioni regionali già presentate a corredo della domanda d'iscrizione effettuata ai sensi del Dm 324/1991. Resta salva, ovviamente, la possibilità di presentare una nuova perizia o una dichiarazione integrativa giurata della perizia stessa.

c) Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese di trasporto dei rifiuti dovrà essere integrata secondo le disposizioni di cui alla deliberazione prot.

n.002/CN/ALBO del 17 dicembre 1998. Al riguardo si precisa che le imprese dovranno conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d) del Dm 406/1998, riguardanti la disponibilità dei mezzi di trasporto.

d) Responsabile Tecnico.

La documentazione relativa ai requisiti del Responsabile Tecnico dovrà essere integrata secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione del Comitato nazionale prot. n.003/CN/ALBO del 17 dicembre 1998. Al riguardo si sottolinea che nella seduta del 29 marzo 1999 il Comitato nazionale ha individuato le seguenti funzioni e responsabilità del Responsabile Tecnico: "il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati".

e) Procedimento d'iscrizione.

A seguito della ricezione di tutte le integrazioni richieste, le Sezioni regionali deliberano sul rigetto o sull'accoglimento della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Dm 406/98. Il termine di 90 giorni di cui al comma 6 del citato articolo 12, del Dm 406/1998 non potrà, ovviamente, che decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante la determinazione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie.

2. Variazione delle iscrizioni effettuate ai sensi del Dm 324/1991.

In attesa dell'aggiornamento di cui all'articolo 23, comma 4, del Dm 406/1998, risulta possibile, ove richiesto dagli interessati, deliberare le seguenti variazioni delle iscrizioni effettuate ai sensi del Dm 324/1991:

- a) Variazioni anagrafiche.
- b) Variazioni del responsabile tecnico.
- c) Variazione del parco automezzi.

In tale ultimo caso le perizie riguardanti l'idoneità dei mezzi di trasporto dovranno specificare la tipologia e il relativo codice CER dei rifiuti per i quali i mezzi stessi sono stati dichiarati idonei. Inoltre, i mezzi di trasporto dovranno risultare in disponibilità dell'impresa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del Dm 406/1998. Non si ritiene, invece, possibile effettuare variazioni, ai sensi del Dm 324/1991, che riguardino il passaggio da una classe all'altra o l'iscrizione in una nuova categoria. In questi casi, infatti, le variazioni potranno essere effettuate solo mediante l'aggiornamento dell'iscrizione ai sensi del Dm 406/1998.

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice